



AOOCRT Protocollo n. 0007171/20-05-2025



LEX 11

MOZ 2100

02.18.01

Firenze, 13 maggio 2025

Alla c.a. del Presidente del Consiglio Regionale
SEDE

Mozione (ai sensi dell'art.175 del regolamento interno)

Oggetto: in merito al vuoto normativo relativo al reato di plagio

I Consiglieri Regionali

Ricordato che:

- il plagio nel diritto penale italiano era il reato previsto dall'art. 603 del codice penale, secondo cui «*Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni*»;
- la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 96 del 1981, ha abrogato l'art. 603 c. p. per contrasto con l'art. 25 della Costituzione. Da allora si è aperto un acceso dibattito in merito al vuoto normativo creatosi intorno al reato di plagio. Ad oggi, in seguito alle recenti vicende di cronaca, all'uscita di vari libri inchiesta, agli scandali come il Forteto, l'inchiesta su Archeosofia, il Centro Anidra, il massacro di Altavilla Milicia, l'allargamento dell'intesa con lo Stato Italiano per l'accesso all'8x1000 di fondi pubblici a favore di confessioni religiose, le cui scelte degli organi apicali sono autorizzate altrove, il dibattito scientifico e culturale ha assunto grandissima vivacità, anche perché si è assistito alla forte crescita di nuovi movimenti religiosi e non, caratterizzati da elementi che possono facilmente determinare situazioni a rischio (fede cieca in un leader carismatico; alto livello di coesione in grado di determinare l'isolamento dalle persone e dalle istituzioni esterne; notevole capacità coercitiva del gruppo), cosicché l'abrogazione del reato in questione non può essere comunque intesa come negazione dei fenomeni abusanti, coercitivi e manipolatori presenti sul nostro Paese;
- dagli anni '80, aumenta la diffusione in Italia dei nuovi movimenti religiosi e/o gruppi religiosi (o pseudo-religiosi) che utilizzano tecniche di manipolazione mentale in grado di aggirare le difese della persona, inducendola ad un atteggiamento acritico e ad un'obbedienza cieca (i dati riportano di oltre 4 milioni di italiani coinvolti ed oltre 500 "denominazioni" settario-manipolatorie – Fonte CeSAP);



- la mancanza nel nostro ordinamento di una fattispecie penale che tuteli la persona contro le manipolazioni mentali costituisce, dunque, un vuoto di tutela, proprio per l'evoluzione recente verificatasi nella nostra società con l'avvento delle sette religiose. Il procedimento di controllo del pensiero è stato documentato da molti studiosi ed esperti, anche non legati alla psicologia in senso stretto (sociologi, giornalisti, etc): si tratta dell'ormai noto *brainwashing*, tramite il ben sperimentato metodo del *love bombing*;
- nel nostro ordinamento penale, dunque, le norme vigenti non garantiscono in assoluto una tutela della libertà dagli altrui condizionamenti, e gli articoli del codice penale e della normativa penale vigente possono al più fornire una tutela frammentaria e incompleta contro le lesioni dell'integrità psichica;
- rispettando tutti i principi costituzionali e preservando la tutela della libertà religiosa, si rende necessario individuare una nuova normativa che riveda il codice penale e la normativa penale relativamente alle manipolazioni mentali, al contrasto delle derive settarie ed alla tutela della personalità individuale, ovvero l'enucleazione di una fattispecie che incrimini le condotte lesive dell'integrità psichica. È vero che nel codice vigente troviamo le cosiddette fattispecie *limitrofe* al plagio, ma queste assicurano solo una tutela frammentaria e incompleta della libertà dagli altrui condizionamenti.

Considerato che:

- numerose associazioni dedicate alla cura ed alla tutela delle vittime di sette e di gruppi religiosi o pseudo religiosi manipolatori lesivi della personalità individuale chiedono da tempo di affrontare la problematica del plagio e del condizionamento mentale, individuando una nuova norma penale;
- il Governo ha più volte mostrato attenzione e sensibilità nei confronti delle vittime di plagio e delle loro famiglie, ribadendo la volontà di voler intervenire per colmare il vuoto normativo in merito alle condotte lesive dell'integrità psichica.

Preso atto che:

- altri Paesi europei (in primis Francia - da ultimo con la Legge n°420 del 10/05/2024 - Spagna, Germania e Belgio) hanno affrontato la problematica giuridica relativa al plagio ed alla repressione delle derive settarie. Secondo la normativa penale francese, la condotta del soggetto agente deve, infatti, essere finalizzata al compimento, da parte del soggetto passivo, di un atto o di un'astensione che rechi un grave pregiudizio alla vittima. Attraverso l'introduzione del dolo specifico la recente normativa francese, che ha già superato il vaglio del loro Consiglio costituzionale, non corre più il rischio di essere censurata per "inverificabilità" dell'evento, dato che ci si limita a richiedere l'utilizzo da parte del soggetto agente di tecniche manipolatorie finalizzate ad arrecare un grave pregiudizio per il soggetto



passivo, superando il problema del macro-evento del “totale stato di soggezione”, che effettivamente risultava essere un concetto troppo indeterminato;

- lo stesso Parlamento Europeo, nella Raccomandazione 1178/1992 e nel Rapporto Guyard del 1996, auspica che gli Stati membri puntino anche sulla prevenzione, mediante interventi di tipo educativo, e sulla diffusione di informazioni, soprattutto ai giovani;
- anche il Parlamento italiano, negli ultimi anni, ha fatto notevoli sforzi ed ha prodotto testi che hanno dato importanti spunti di riflessione ma che purtroppo, ad oggi, non hanno ancora avuto esito concreto.

Considerato inoltre che:

- dagli anni '80, sul tema delle condotte lesive della personalità individuale sono stati fatti grandi passi avanti sul piano giuridico, scientifico, psichiatrico e associativo, tali da pensare che sia arrivato il momento opportuno per procedere ad una revisione ed integrazione del codice penale, reintroducendo il reato di plagio con altro e migliore contenuto od altra denominazione, con un approccio multidisciplinare che contempli un approfondimento comparato delle diverse scienze (mediche, giuridiche, psicologiche e sociologiche) coinvolte in tale fenomeno.

Ricordato che:

- con la diffusione di Internet e delle nuove tecnologie, e ancora di più con la pandemia, nella nostra Regione è aumentato il numero di movimenti magici, di psicose e di movimenti settari che compiono abusi, condizionano pesantemente la libertà individuale e provocano danni anche economici rilevanti agli adepti che ne rimangono vittime, ed alle loro famiglie, riuscendo con facilità ad attirare vittime (soprattutto giovani), sfruttando paure, fragilità psichiche, debolezze economiche e/o sociali.

Ricordato infine che:

- la Regione come Istituzione ha il dovere di tutelare le persone con ogni strumento possibile, garantendo la tutela dell'integrità psichica dell'individuo e della sua libertà morale.

Tutto ciò visto e considerato,

IMPEGNANO IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE



- a vigilare e monitorare il fenomeno delle sette nel territorio regionale, attuando strategie efficaci di contrasto;
- a sostenere, anche economicamente, con ogni strumento possibile le associazioni che si occupano della prevenzione e della lotta contro il fenomeno delle sette;
- a sostenere ed a diffondere capillarmente sul territorio regionale campagne di sensibilizzazione e di corretta informazione in merito alle condotte lesive della personalità individuale, rivolte soprattutto ai giovani che sono le principali vittime di sette religiose e di gruppi pseudo-religiosi che manipolano i loro adepti con conseguenze talvolta drammatiche;
- a coordinarsi con le iniziative del Governo e del Parlamento, confrontandosi sulle proposte già allo studio in merito al tema indicato in premessa, affinché nelle sedi opportune con urgenza venga attenzionata la problematica sopra descritta, sollecitando l'ipotesi di rivedere il codice penale per punire il reato di plagio, analogamente ad altri Paesi europei, prendendo spunto dalla comparazione con altri modelli e dando vita ad entità pubbliche di controllo che abbiano potere di denuncia alle Procure della Repubblica.

Cons. Gabriele Veneri

Cons. Vittorio Fantozzi

Cons. Alessandro Capecchi

Cons. Sandra Bianchini